

CONTRIBUTO UNIFICATO

N° 803/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai Giudici

dott. Emilia SALVATORE	Presidente
dott. Pietro GUIDOTTI	Consigliere
dott. Michele GUERNELLI	Consigliere rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SENTENZA CIVILE

N° 803

depositata il

12 MAG 2016

R.G. 1742/2010

Cron. 1681/2016

Rep.

Nella causa civile iscritta al n. 1742/2010 del Ruolo Generale - promossa da:

██████████, domiciliata in Bologna ██████████ presso

██████████ rappresentata e difesa ██████████

██████████, come da procura in calce all'atto di appello - appellante

nei confronti di

██████████, domiciliata in Bologna via Mazzini 4 presso l'avv. S.

Savigni, rappresentata e difesa dalla stessa e dagli avv. F. Benatti e M. Cerniglia

come da procura in calce alla comparsa di costituzione - appellata

In punto a: appello contro la sentenza del Tribunale di Modena 823/09

depositata il 15.6.2009.

Decisa sulle seguenti **CONCLUSIONI**: come da verbale di udienza 2.2.2016.

Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe citata il Tribunale di Modena dichiarava la nullità dell'ordine di acquisto di titoli PARMALAT inter partes del 8.4.1999 per euro 17.461,48 per assenza del presupposto contratto quadro.

Respingeva la riconvenzionale della banca, che aveva chiesto dichiararsi la nullità anche di tutti gli altri ordini di acquisto o vendita inter partes effettuati dall'inizio del rapporto di intermediazione, in ragione della nullità del contratto quadro, e la domanda di restituzione delle cedole, trattandosi quanto al primo profilo di nullità relativa che poteva esser fatta valere solo dal cliente, e quanto al secondo profilo, in ragione della buona fede dell'accipiens. Disponeva invece la restituzione dei titoli o del loro controvalore.

2.1. La banca appella, deducendo che al cliente era data la scelta di impugnare la nullità o meno quanto al solo contratto quadro, ma non di scegliere selettivamente quali effetti la dichiarazione di nullità avrebbe comportato sui singoli ordini: pertanto tutti i contratti a valle dovevano considerarsi nulli e potevano essere caducati su domanda anche della banca, e non solo quelli con effetti negativi per il cliente, che infatti in concreto aveva chiesto e ottenuto anche la declaratoria di nullità (solo) per l'acquisto di altri titoli argentini.

2.2. Col secondo motivo si insiste per la restituzione delle cedole, non assimilabili ai frutti civili: questi remunerano il creditore per la temporanea indisponibilità del denaro dato a prestito, le cedole remunerano l'investitore per il rischio dell'investimento.

3. ████████ resiste, reiterando un'eccezione di mancato tempestivo deposito della procura alle liti della controparte in primo grado; rilevando che la banca aveva ad un certo punto rinunciato alla sua riconvenzionale.

Nel merito osserva che la nullità non poteva estendersi ad ordini non impugnati dal cliente ex art. 23 3° co. TUF, e che le cedole non dovevano essere restituite ex artt. 2033 e 1148 c.c.

Reitera anche tutte le considerazioni sull'inadempimento dei doveri informativi della banca ex art. 21 TUF, sull'operatività in grey market e fuori dai mercati



regolamentati, sulla violazione dell'art. 30 TUF, con le conseguenze risolutorie e risarcitorie del caso.

4. L'appello è infondato.

4.1. Sull'estensione della nullità, correttamente il primo giudice osservò che la nullità (rectius inesistenza) del contratto quadro comportava la nullità del singolo ordine impugnato dal cliente, unica sanzione espressamente prevista dall'art. 23 TUF; la nullità è relativa, e posta in effetti a protezione e a vantaggio del cliente, ed è pertanto conforme alla sua natura e funzione che abbia un effetto "selettivo"; non può essere chiesta da altri soggetti, tantomeno controinteressati, ed è limitata ai singoli ordini impugnati.

Conforme è la giurisprudenza di questa Corte, citata dall'appellata: *"Avendo l'appellante fatto valere la nullità relativa prevista dalla legge, va disatteso l'assunto...secondo cui la nullità del contratto quadro per mancanza di forma scritta dovrebbe comportare la nullità non solo dei contratti impugnati in questa sede ma anche di tutti gli altri autonomi rapporti intercorsi tra le parti in sua esecuzione, con conseguente obbligo...di restituzione delle plusvalenze e benefici tutti, quali cedole dividendi, concambi, ecc"*. (Sent. 1216/2012 del 29.8.2012 Pres. Pilati est. Ferrigno, p.10); *"trattandosi di nullità relativa rilevabile solo dal cliente (art. 23 TUF) tale vizio non poteva ritenersi esteso ad altri atti o contratti diversi ed ulteriori rispetto all'impugnato contratto di negoziazione in bonds Argentina..."* (sent. 554/2013 del 24.4.2013, Pres. Colonna, est. Ferrigno, p.7).

4.2. Parimenti non può disporsi la restituzione delle cedole, che sono nulli aiuti che interessi (frutti civili) a corrispettivo dell'obbligazione acquistata, il cui capitale andrà restituito alla scadenza, quindi assimilabile a un prestito: il rischio dell'investitore è in questo senso del tutto assimilabile a quello del finanziatore, a nulla rilevando che le obbligazioni *in più* possano essere comprate e vendute ed abbiano un prezzo di mercato.

In concreto non risulta che l'appellata le abbia percepite in malafede, sicché le potrà trattenere sino al momento della domanda ex artt. 1148 e 2033 c.c. applicabili.

Anche qui conforme è la giurisprudenza di questa Corte già citata: "le cd cedole rappresentano i frutti maturati nel corso del rapporto per cui ...l'obbligo della restituzione dei frutti e degli interessi decorre dal giorno del loro pagamento solo nel caso di accipiens in mala fede, altrimenti frutti ed interessi sono dovuti dal giorno della domanda" (sent. 554/2013 cit., p. 8).

5. Assorbita ogni ulteriore questione, l'appello va in ragione di quanto sopra conclusivamente nel merito rigettato; le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, il Collegio: rigetta l'appello e condanna l'appellante [redacted] alla rifusione delle spese del grado in favore di [redacted], che si liquidano in euro 3.500 di compensi, oltre spese generali CP ed IVA se dovuta.

Bologna, 29.4.2016

Il Consigliere rel. est.



Il Presidente



Il Direttore amministrativo
dott.ssa ANNA IUPPO


CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Depositato in Cancelleria
Bologna, 1.2. MAG. 2016.....

Il Direttore amministrativo
dott.ssa ANNA IUPPO
